



Circolare n.01/2019 –Prot. n. 21/2019 del 23/01/2019

Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziasegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Circolare n.01/2019 – Prot. n.21/2019

Roma, 23/01/2019

Oggetto: Informativa su II riunione del Tavolo Tecnico sui CAM istituito presso ANAC

Cari Presidenti,

lo scorso 14 gennaio 2019 ha avuto luogo, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la seconda riunione del Tavolo Tecnico inerente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) il cui scopo è quello di trovare soluzioni condivise sul tema in oggetto con tutti gli operatori interessati tra cui la Rete Professioni Tecniche che, come ricorderete, già il 4 dicembre 2018, aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero dell'Ambiente sul tema dei CAM-Strade.

Nello specifico, nel corso della riunione, la delegazione della RPT ha evidenziato una serie di criticità: i prezzi Regionali che non prevedono voci di materiali e/o prodotti coerenti con i CAM; la mancanza di banche dati di materiali innovativi per consentire agevolmente l'analisi di prezzi verificabili; il pericoloso sviluppo di un "mercato delle certificazioni" dovuto alle procedure di verifica dei requisiti di gara.

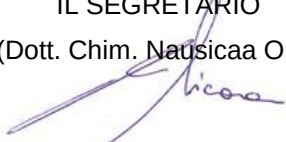
E' stato poi evidenziato che per ciò che concerne il requisito di accreditamento del professionista, questo debba essere esclusivamente valutato nell'ambito dei "criteri premianti" e non imposto nei requisiti minimi. Infatti laddove si imponga tale requisito moltissimi professionisti verrebbero ad essere ingiustamente esclusi dalle attività connesse all'applicazione dei CAM.

In allegato, quindi, si trasmette la memoria RPT consegnata all'ANAC successivamente alla riunione del 14 gennaio e si ringrazia il Gruppo di Lavoro Ambiente, e nello specifico il Geometra Pasquale Salvatore (CNGeGL), il dottor Presilla (FNCF), l'ing. Solustri (CNI) e il dottor Ferretti (CONAF) per il fattivo contributo e il lavoro svolto.

Cordialmente;

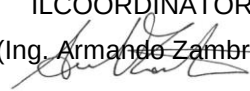
IL SEGRETARIO

(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



ANAC

**TAVOLO TECNICO INERENTE L'ADOZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI**

Roma, 14 gennaio 2019

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICI E FISICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

II RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO INERENTE L'ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – NOTA RETE PROFESSIONI TECNICHE

La RPT, coinvolta nell'ambito della formazione del decreto sui CAM in **edilizia**, aveva già evidenziato una serie di perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, soprattutto in ordine alla sua attuazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Queste ultime devono considerare l'**utilizzo dei CAM sin dal "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica** (art. 23 co 6) approfondendone l'applicazione nei successivi livelli di progettazione.

Ed è proprio la progettazione ed il controllo sulla realizzazione conforme alla stessa che rappresentano gli elementi principali dell'intera filiera dell'edilizia. La centralità del progetto è fondamentale per l'ottenimento del miglior risultato.

Purtroppo, al di là dei requisiti dei professionisti dell'area tecnica, ben individuati dal codice e dalle linee guida ANAC, per l'attuazione degli appalti verdi sono necessari una serie di strumenti e informazioni non sempre disponibili.

A partire dai **prezzari Regionali** che non prevedono voci di materiali e/o prodotti coerenti con i CAM, passando alla mancanza di banche dati di materiali innovativi per consentire agevolmente analisi di prezzi verificabili, ecc.

Quanto alle procedure di verifica dei requisiti di gara, previste nella bozza di decreto (poi mantenute), si prendeva atto della scelta di attribuire valore determinante, in fase di qualificazione, alle certificazioni edilizie e/o energetiche, comprovanti ipso facto il possesso del requisito di partecipazione da parte dell'offerente.

Tuttavia, avevamo rappresentato il giustificato timore che tale meccanismo potesse dar luogo a un preoccupante "mercato delle certificazioni", nell'ambito del quale il libero professionista o l'impresa si trovasse sempre più frequentemente costretti a ricorrere alle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di natura privata, quale unica strategia utile al fine di accrescere concretamente le proprie chance di successo ai fini della gara.

Relativamente ai professionisti (punto 2.6 dell'allegato al DM -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI PREMIANTI- 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti), viene fatto riferimento alla norma ISO/IEC 17024 che stabilisce i requisiti dell'Odc (Organismo di certificazione) e non, ad esempio, del tecnico esperto in gestione energetica (EGE)...;

Che cosa intende il MATTM per "*equivalente*"? Potrebbe riferirsi alla sola conformità della "procedura" di certificazione e non alla necessità che la stessa sia svolta da un organismo accreditato? Andrebbe fatta chiarezza.

La professionalità e le certificazioni richieste ai tecnici esterni vale anche per i tecnici dipendenti della pubblica amministrazione, quando il progetto è redatto all'interno della stessa? Il personale tecnico dipendente è qualificato/certificato?

Inoltre, che significa: con i crediti di mantenimento professionale in regola?

Si tratta di una formulazione non corretta che potrebbe essere sostituita dalla seguente: "*professionisti debbono essere in regola con la formazione continua obbligatoria*".

In ogni caso si ritiene che il requisito di accreditamento del professionista, così come della struttura dove esso opera (ad es. studio tecnico, laboratorio di analisi, ecc.), debba essere esclusivamente valutato nell'ambito dei "criteri premianti" e non imposto nei requisiti minimi. Questo perché laddove si imponga tale requisito (ad es. accreditamento secondo

la norma UNI EN ISO 17025) moltissimi professionisti verrebbero ad essere ingiustamente esclusi dalle attività connesse all'applicazione dei CAM.

Per quanto riguarda le **imprese** (punto 2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale)

Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una certificazione EMAS...

e il sub appaltatore? Deve avere la stessa certificazione ? Per coerenza sì, ma quanti soggetti posseggono tale requisito?

Non potrebbe considerarsi una barriera all'accesso, in contrasto con il principio di **"trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento"**?

La mancanza di alcuni strumenti normativi, infine, quali il decreto del MIT con i contenuti della progettazione nei tre livelli (co 3 art. 23 del codice), ed DPCM per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2), del codice) contribuisce a rallentare la diffusione e l'applicazione dei CAM in edilizia.

In proposito, è dato conoscere il livello di applicazione del DM sui CAM in edilizia, dalla sua emanazione ad oggi? Quanti appalti sono stati realizzati con progetti conformi ai CAM?

Si propone di integrare il verbale di validazione, previsto al comma 4 dell'art. 26 del codice, con la **"l'accertamento di conformità ai CAM"**, e di ritenere lo stesso (verbale) quale certificazione del progetto, documento aggiuntivo da inserire nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tenuta dall'ANAC. In questo modo si monitorerebbe l'applicazione dei CAM in tempo reale.

In presenza di un quadro normativo incerto ed in continua evoluzione, sarebbe auspicabile la previsione di un periodo transitorio che preveda l'applicazione graduale dei CAM, in considerazione che il cambiamento culturale necessario non può avvenire con l'emanazione di un decreto, soprattutto nell'ambito della complessa articolazione della Pubblica Amministrazione, rappresentata da più realtà operative (dal piccolo ente territoriale a quello più strutturato).

La RPT sta seguendo anche l'elaborazione dei CAM relativi alle strade, la cui bozza (la n° 10) è stata commentata con un contributo depositato presso il MATTM il 4 dicembre 2018.

Si conferma, in definitiva, la disponibilità della RPT a fornire il proprio supporto per contribuire a migliorare i provvedimenti normativi in corso di emanazione e non solo.